



Agenzia per il trasporto pubblico locale  
del bacino di Cremona e Mantova

**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2017  
ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000**

**Relazione**

*Allegato A alla deliberazione 2017/4 del 31/07/2017*



## 1 Premessa

---

Il 31 luglio 2017 cade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e dal D.L. 19 giugno 2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, è l'Assemblea che approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento, spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).



## 2 Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che evidenzia le seguenti considerazioni:

- 1. Risorse regionali:** il bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia era stato approvato dall'Assemblea nel dicembre 2016, quando erano ancora in corso di perfezionamento diversi provvedimenti che la Regione stava adottando per il sostegno finanziario del settore, a seguito del progressivo disimpegno delle Amministrazioni provinciali. In particolare l'anticipazione alle Agenzie di due mensilità relative ai corrispettivi 2017 e al CCNL autoferrottrantieri 2017 (DGR X/5773 del 8/11/2016), il trasferimento alle Agenzie delle risorse relative alle agevolazioni tariffarie e la libera circolazione delle forze dell'ordine (DGR X/5896 e X/5897 del 28/11/2016) la conferma delle risorse per la parziale copertura dell'i.v.a ex Province di cui alla DGR X/4868 del 29/02/2016 (modificata con DGR X/5773) ecc. In febbraio quindi l'Assemblea ha adottato la 1<sup>a</sup> variazione del bilancio 2017 (deliberazione 2017/1 del 27/2/2017), a seguito del completamento del percorso in questione e ad oggi i valori relativi alle entrate e le relative proiezioni al 31.12 non evidenzerebbero scostamenti di rilievo rispetto alla variazione stessa che ha rilevato e aggiornato gli importi dei relativi capitoli di entrata. Successivamente, però, la Regione ha approvato la DGR X/6313 del 6/3/2017 con la quale, in applicazione di quanto previsto dalla propria "legge di stabilità 2017/2019" (L.r. 35/2016) ha approvato la metodologia per la definizione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore del t.p.l., che, in sostanza, comporta l'assegnazione in via provvisoria di risorse pari all'85% di quanto in precedenza assegnato con criteri storici e quindi del restante 15% secondo i criteri dei costi e dei fabbisogni standard di cui ai commi 4 e 5 art. 17 della l. r. n. 6 /2012, che saranno definiti sulla base della metodologia contenuta nella stessa deliberazione. Tale percorso, peraltro statuito dalla citata legge regionale 35/2016, comporta una possibile modifica delle risorse per la copertura degli impegni contrattuali esistenti anche nel nostro bacino, sia in termini di fabbisogni che di costi/corrispettivi standard, modifica che al momento non è quantificabile e stimabile. Peraltro nel caso le risorse fossero in diminuzione si dovrebbe procedere necessariamente alla ridefinizione degli impegni contrattuali con i gestori (la terza in un anno e mezzo di attività !). Consta peraltro che la Regione abbia in animo di rinviare l'attuazione dei provvedimenti in parola al 2018, questa intenzione infatti ha preannunciato l'Assessore Alessandro Sorte in una specifica comunicazione alla Giunta Regionale del 19/06/2017. Si ritiene quindi che per parte regionale le risorse stimate e rilevate in bilancio 2017 tornino a quadrare con quanto rilevato nella 1<sup>a</sup> variazione e non debbano essere modificate o oggetto di provvedimenti conseguenti.
- 2. Trasferimenti dai Comuni:** un formale sollecito per la definizione dei pagamenti è stato inviato nel maggio 2017 e i Comuni di Mantova, Cremona e Crema hanno assunto le determinazioni di competenza relative ai propri obblighi 2017; l'erogazione è già avvenuta o è in corso.
- 3. Trasferimenti dalle Province:** con DGR X/5773 dell'8/11/2016 Regione ha provveduto alla attribuzione alle Agenzie di risorse straordinarie per la chiusura dell'esercizio 2016 sollevando così le Province di Cremona e Mantova dai residui impegni contrattuali 2016 relativi soprattutto alla copertura dell'iva sul patto tpl. Poiché tali somme erano una tantum e irripetibili, nel bilancio di previsione 2017 sono state iscritte somme a carico delle Province per la copertura degli impegni residui stessi (rispettivamente € 144.401,66 per Cremona e € 131.947,71 per Mantova), salvo rinegoziazione dei contratti di servizio. A fronte dell'evidente impossibilità per le Province di fare fronte ad impegni, stante lo stato di grave crisi finanziaria in cui versano, sono state avviate con i gestori azioni per la riduzione degli impegni contrattuali che saranno perfezionate prima della fine dell'esercizio. Provvisoriamente quindi le somme a carico delle Province sono ancora previste nella presente verifica, mentre gli esiti delle rinegoziazioni saranno rilevate con una successiva variazione di bilancio da sottoporre all'Assemblea.



4. **Risorse per l'esercizio della attività:** le risorse regionali per l'esercizio delle attività amministrative dell'Agenzia sono state confermate nel 2017; inoltre con la DGR X/6313 del 6/3/2017 Regione ha anche assegnato "Risorse straordinarie alle Agenzie di Bacino per il TPL per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative - anni 2017 e 2018", che comportano per l'Agenzia di Cremona e Mantova una maggiore entrata di 121.105,15 € nel 2017 e 75.690,72 nel 2018 da destinarsi alle attività di progettazione dei servizi (programma di bacino) e alle attività di start-up e funzionamento.
5. **Spese correnti:** quanto individuato nella I<sup>a</sup> variazione appare sostanzialmente confermato in particolare per la principale voce di uscita, cioè i contratti di servizio. Sono rilevati puntualmente i maggiori impegni per potenziamenti noti nel 2017 (soprattutto per l'urbano di Mantova cui corrispondono pari trasferimenti) e gli interventi di rinegoziazione fatti con i gestori per il 2016 che hanno effetto sul 2017 e seguenti sia per Cremona che per Mantova (patto TPL). Nuovi accordi con le Province per quanto attiene il comando del personale e l'utilizzo di locali e attrezzature sono stati sottoscritti nel 2017 con validità per il biennio 2017-2019. La spesa per l'utilizzo dei locali viene quindi definita in modo più preciso.
6. **Sotto il profilo finanziario:** pur essendo variata la regolarità nell'erogazione dei corrispettivi da parte regionale (che è ora fissata nell'85% della precedente mensilità, come si è detto), la prudenza adottata nel pagamento dei corrispettivi e contributi alle imprese, consente un andamento di cassa positivo (circa 7 ml di € nel primo semestre), che non preoccupa e permette di valorizzare la giacenza. Il saldo risultante dal giornale di cassa della Tesoreria alla data del 30.06.2017 era di €. 10.315.402,67.
7. **Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.
8. **Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti dubbia esazione. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. L'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi dello stanziamento. Dopo l'approvazione della I<sup>a</sup> variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa.

Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore all'avanzo di disponibile 2016 che risulta non applicato alla gestione 2017.

Con la conversione in legge del D.Lgs. 50/2017 sono diventate efficaci le disposizioni introdotte dall'art. 1 dello stesso decreto, che estendono notevolmente l'ambito applicativo dello *split payment* (cd. scissione dei pagamenti). Il meccanismo, applicato sino ad ora dagli enti iscritti nell'elenco di cui



all'art. 1 comma 2 legge 196/2009 (elenco ISTAT), interesserà infatti anche le operazioni soggette a ritenuta di acconto, come quelle effettuate dai professionisti, (è stato infatti abolito il comma 2 dell'art. 17 ter del DPR 633/72). In tal senso Agenzia ha provveduto ad informare gestori e professionisti con cui opera delle modifiche introdotte e in sede di assestamento vengono attivati i capitoli di entrata e uscita necessari nelle partite di giro.



### 3 La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'Organo di revisione al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2017 dopo il primo anno di effettiva gestione:

<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residui passivi</b>
Titolo I	€. 0,00	Titolo I	€. 9.936.959,08
Titolo II	€. 684.672,29	Titolo II	€. 10.370,00
Titolo III	€. 0,00	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 0,00	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00



Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 8.598,79
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 4.040,57		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 688.712,86</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.955.927,87</b>

Si trattava essenzialmente di residui passivi derivanti dai ratei degli impegni contrattuali verso i Gestori (mensilità di novembre e dicembre 2016) e dal residuo in entrata dal Comune di Mantova per i corrispettivi di area urbana di competenza dei comuni del territorio interessato.

Alla data del 21/07/2017 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro **684.672,29** (99,41%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro **8.619.118,25** (86,57%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.



## **4 Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente**

---

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2016.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2016 pari a € 165.331,74, è stato applicato al bilancio di previsione per € 29.641,38, di cui 17.467,64 relativi all'esercizio 2015 per costi di start up non interamente utilizzati nell'annualità precedente.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.



## 5 Conclusioni

---

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D.Lgs. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio,**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2017 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Mantova, 21 luglio 2017

*Il Direttore*  
*f.to Claudio Cerioli*